

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE L.R.11/2001

Determinazione N. 2015 / 2023

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A SEGUITO DI MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO" AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, MODIFICA DEGLI IMPIANTI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N.152, DELLA AZIENDA AGRICOLA GUZZO S.A.S. DI GUZZO LUIGINO & C. - SOCIETÀ AGRICOLA.

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;
- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l'art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13 "compiti dei dirigenti", comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale:
- v la macrostruttura dell'Ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29.12.2017, da ultimo modificata con decreto n. 34 del 16.06.2022;
- vi il decreto n. 6 del 13.02.2023, con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Tutela Ambientale" al dott. Massimo Gattolin;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- xi per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis Z02 del PTPCT 2023-2025);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'uffici (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);

Vista la seguente normativa in materia ambientale:

- i la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, in particolare il Titolo IIIbis "Autorizzazione Integrata Ambientale", articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 che all'art. 5 lettera b) definisce che Province e Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B in particolare il punto 6.6 relativo ad allevamenti intensivi di pollame e suini.
- v la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 definisce le modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approva la modulistica e i calendari di presentazione delle domande.
- vi la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, in particolare l'Allegato A, con il quale la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.
- vii la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- viii la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31 agosto 2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion", che modifica la DGRV 1105/2009 per quanto riguarda i criteri generali per la presentazione delle domande di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, le migliori tecniche disponibili (BAT) e il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- ix il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" all'art. 5, comma 4 e la DGRV n. 813 del 22.06.2021 "Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" all'art. 24, comma 8, dispongono che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Rilevato che in data:

30/12/2022, la ditta Guzzo sas ha presentato all'ufficio scrivente "Domanda di Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale impianto" acquisita al protocollo dell'ente con il n. 76522.

17/01/2023, con prot. 2831, è stato trasmesso l'avvio del procedimento e contestuale convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 28/02/2023.

18/01/2023, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006, è stato pubblicato nell'albo pretorio dell'ente l'avvio del procedimento e trascorsi 30 giorni si è accertato che non sono pervenute osservazioni.

23/02/2023 è stata acquisita agli atti dell'ente, con protocollo n. 13545 del 23/02/2023, nota della Regione V.to con la quale si comunica la proposta della ditta Guzzo sas di modificare la ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas di Sista Alta a Cona, escludendo l'utilizzo di liquame suino.

27/02/2023, la ditta ha provveduto ad inviare quietanza di pagamento degli oneri della tariffa istruttoria e nota dalla quale si rileva che hanno provveduto alla copertura di tutte le 6 vasche di stoccaggio del liquame suino.

28/02/2023, si è svolta la conferenza dei servizi in modalità telematica e in presenza (verbale prot. 19250 del 16/03/2023) alla quale hanno partecipato, oltre alla ditta, i seguenti enti: Servizi Veterinari Ulss 3, Arpav dipartimento di Venezia, Comune di Cona Ufficio Edilizia. In tale occasione si è proceduto a valutare il progetto presentato dalla ditta e si è convenuto di tenere distinto il presente procedimento dalla diffida già in essere e dai relativi obblighi a cui la stessa deve adempiere.

03/03/2023, la ditta ha inviato la documentazione relativa alla modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas di Sista Alta, acquisita al protocollo dell'ente con n. 15512, a cui è seguito il parere favorevole dell'ufficio scrivente con nota prot. 17105 del 10/03/2023.

21/03/2023, con nota prot. 20191 è stato trasmesso tramite il SUAP di Cona, copia del verbale della conferenza dei servizi a tutti i soggetti che vi hanno partecipato e contestualmente a chiedere alla ditta integrazioni e chiarimenti con relativa sospensione del procedimento.

27/04/2023, con nota prot. 28819 la Regione V.to ha trasmesso la DGRV n. 442 del 18/04/2023 con la quale viene autorizzata la modifica sostanziale della ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas di Sista Alta.

27/04/2023, con nota prot. 28658, la ditta ha provveduto a trasmettere tramite il SUAP di Cona parte delle integrazioni richieste.

10/05/2023, con nota prot. 31818, la ditta ha inviato tramite il SUAP di Cona la documentazione completa in particolare la ceck list BAT e il Piano Monitoraggio e Controllo (PMC). Il procedimento è rimasto sospeso per 50 giorni.

12/05/2023, con nota prot. 32336 è stato richiesto parere conclusivo ad Arpav e Servizi veterinari in merito alle integrazioni ricevute.

25/05/2023, con nota prot. 36154 i Servizi veterinari, a seguito di sopralluogo aziendale in data 23/05/2023, verificate le condizioni attuali di allevamento delle scrofe, hanno previsto le seguenti prescrizioni ai fini del benessere animale:

- a La capacità massima potenziale dell'allevamento dovrà essere di n. 500 scrofe, e non come da relazione di n. 864:
- b Si prescrive l'aggiornamento della cartografia "All.B27 Tavola delle categorie allevate" dell'allevamento di Cà Ubaldo presentata con indicazione della tipologia di animali allevati in particolare la trasformazione di n. 10 box del capannone n. 4 presenti nella "sala gabbie di gestazione "a box multipli per scrofe in gestazione e n. 24 box del capannone n.2 in cartografia oggi destinato ad "ingrasso" sempre in box multipli per scrofe in gestazione.
- c Provvedere al ricalcolo e aggiornamento delle capacità potenziali delle altre categorie di animali allevati all'interno dell'allevamento a seguito di quanto sopra rilevato.

26/05/2023, con nota prot. 36702 Arpav ha preso atto che la ditta ha provveduto ad aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo, apportando le modifiche richieste e pertanto ha espresso parere positivo sul PMC.

05/06/2023, con nota prot. 38603 il SUAP di Cona ha provveduto a trasmettere le integrazioni spontanee della ditta a seguito del sopralluogo dei veterinari effettuato in data 23/05/2023.

06/06/2023, il SUAP di Cona ha provveduto a trasmettere il parere dei Servizi veterinari acquisito al protocollo dell'Ente con numero 39600/2023 già precedentemente inviato per pec e sopra richiamato.

12/06/2023, il SUAP di Cona ha trasmesso ulteriore documentazione quale integrazione spontanea della ditta dopo la modifica degli spazi dedicati alle scrofe e a seguito di incontro, in data 9/06/2023, con i Servizi veterinari al fine di chiarire le prescrizioni sopra richiamate.

15/06/2023, verificata la documentazione trasmessa dalla ditta, preso atto dei pareri e prescrizioni rilasciati dagli altri enti, si è provveduto a concludere l'istruttoria accertando che l'allevamento di suini è a ciclo chiuso e comprende diverse categorie produttive quali scrofette, scrofe, suinetti nelle varie fasi di sviluppo e suini con peso maggiore di 30 kg destinati all'ingrasso. Si è verificato inoltre che le scrofe hanno capacità produttiva massima inferiore ai 750 posti previsti dal punto 6.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e quindi non rientrano nella presente autorizzazione. Rientrano invece i suini da ingrasso con peso > di 30 kg avendo questa categoria capacità massima di 6.353 capi > dei 2.000 posti previsti dall'allegato citato.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a **150** giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 18/07/2023, risulta rispettato;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società agricola Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino con sede legale in via Villa del Bosco n. 77 a Candiana (Pd), CUAA/P.iva 00551880289 di seguito denominata "Gestore", per l'impianto esistente a Cona in via Cordenazzo (Cà Ubaldo 1 e Cà Ubaldo 2), ai sensi dell'art 29-octies del medesimo D.Lgs., al fine dell'esercizio della attività IPPC "6.6b per allevamento di suini da produzione" > 2.000 capi.
- **2**. Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 *"Scheda sintesi caratteristiche installazione"*, l'allegato 2 *"Piano di Monitoraggio e Controllo* (PMC) prot. 31818 del 10/05/2023", redatto ai sensi della DGRV n. 1100/2018.
- 3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per 10 anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
- **4**. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.
- **5.** Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento.
- **6.** Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza e quelle del Comune in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitario e inquinamento acustico.
- 7. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori e rumori molesti ed emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per fasi di gestione dell'attività, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'installazione.

8. GESTIONE ALLEVAMENTO E REFLUI ZOOTECNICI

Una corretta gestione dei capi e dei reflui zootecnici, in ogni fase del ciclo di allevamento, permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza. A tal fine vengono descritte le seguenti prescrizioni di carattere generale.

8.1. Numero massimo capi allevabili

a. Il gestore può accasare fino ad un massimo di 6.353 suini produzione con peso > 30 kg tenendo però in considerazione quanto indicato al punto 22 "Benessere animale e biosicurezza".

8.2. Gestione agronomica dei reflui

a. Il gestore deve rispettare le modalità di produzione, gestione e utilizzo agronomico del refluo zootecnico e gli adempimenti amministrativi previsti dalla DGRV n. 813/2021 allegato A "Disciplina" e allegati E "Allegati tecnici".

8.3. Gestione degli stoccaggi dei reflui zootecnici

- **a.** Lo stoccaggio del liquame suino deve essere effettuato nelle 6 vasche indicate nella relazione tecnica (All. A30-relazione-revisione-AIA-rev03-prot. 40348 del 12/06/2023).
- b. Le vasche devono garantire almeno 180 giorni di stoccaggio del refluo.
- c. La copertura in cover ball deve essere mantenuta efficiente per tutta la durata dell'autorizzazione.

9. STRUTTURE DI STOCCAGGIO: CARATTERISICHE GENERALI

- **a.** Tutte le strutture di stoccaggio, sia per i materiali solidi che liquidi (ad esempio per materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti, liquami, acque reflue, ecc.), devono essere periodicamente controllate e sottoposte a regolari manutenzioni per essere mantenute efficienti ed a tenuta.
- **b**. Tutte le aree di stoccaggio devono essere indicate nella planimetria dell'impianto da tenere aggiornata e presentare in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

10. STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME

a. Non devono essere stoccati all'aperto, senza idonee coperture e/o idonei contenitori, materie prime, mangimi e ogni altro materiale che, se soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche possono contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente o che possono dare luogo a problematiche odorigene, di natura igienico-sanitaria, proliferazione di insetti e di roditori.

- **b**. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.
- c. I materiali liquidi devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos, che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti e avere una vasca di raccolta per eventuali perdite.
- d. I prodotti per la disinfezione, per i trattamenti insetticidi e la derattizzazione, i prodotti in genere ad azione biocida e le scorte di medicinali, eventualmente presenti nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto, stoccati in depositi idonei a raccoglierne le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo. Le aree di stoccaggio di tali materiali devono essere evidenziate da apposita cartellonistica e vietato l'accesso al personale non autorizzato.
- e. Lo stoccaggio di combustibili deve rispettare le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

11. RIFIUTI: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

- **a**. I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
- **b**. I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.
- c. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità degli stessi.
- d. Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).
- e. I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche e quelli pericolosi vanno individuati anche da specifico pittogramma indicante il pericolo.
- f. Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.
- **g.** Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi per e. evitarne la dispersione.
- **h**. Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.
- i. Si deve compilare e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

12. SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE: PRODUZIONE, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

- **a**. Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia.
- **b**. Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica.

13. RUMORE

- **a**. Il gestore deve attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalle attività svolte nell'installazione nel rispetto della normativa vigente.
- **b**. Il gestore deve registrare eventuali lamentele o segnalazioni di disturbo pervenute e informare Città metropolitana, Arpav e Comune per attivare eventuali controlli e monitoraggi secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico, presso i recettori sensibili, è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni.
- c. Le modalità di esecuzione delle eventuali analisi fonometriche dovranno essere preventivamente concordate con Arpav.

14. EMISSIONI IN ATMOSFERA

- a. Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive dall'allevamento.
- **b**. Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e il correlato disturbo esterno all'installazione dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di allevamento, rimozione e distribuzione dei reflui zootecnici come indicato anche nelle precedenti prescrizioni e previsto dalle BAT di cui al punto 18.
- c. Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

15. CONSUMI ENERGETICI ED IDRICI

a. Al fine di contenere i consumi di energia e di acqua devono essere applicate le specifiche BAT e devono essere monitorati e registrati i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

16. ACQUE DI LAVAGGIO E METEORICHE

- a. Non sono idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:
- le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- le acque di prima pioggia;
- le acque di lavaggio delle trattrici agricole;
- le acque reflue contenenti detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie e che non contengono sostanze pericolose;
- **b**. Le acque di lavaggio, che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzate a scopo agronomico, sono assimilabili ad un rifiuto per cui soggiacciono alle disposizioni dettate dall'art. 185bis del D.Lgs 152/06 "deposito temporaneo" e devono essere avviate a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da ditta autorizzata.
- c. Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.
- d. Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

17. PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IMPIANTISTICHE, LOCALI, ATTREZZATURE, AREE ESTERNE

- a. Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.
- f. . I piazzali esterni, le strutture e le aree di stoccaggio, in particolare le aree di carico e utilizzo dei mangimi e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, devono essere mantenuti puliti.
- c. Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.
- **d.** Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.
- \mathbf{e} . I sistemi di ventilazione artificiale e/o naturale devono essere periodicamente ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.
- **f**. I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.
- g. Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di roditori, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione ai capannoni dedicati all'allevamento, aree stoccaggio dei rifiuti, silos e cella frigo. Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in apposti registri. Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

18. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO: PMC

- a. Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC (prot. 31818 del 10/05/2023) validato da Arpav, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria.
- **b**. Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Cona.
- c. Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, Arpay, Comune di Cona.
- d. Il report PMC deve essere accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.
- e. Le emissioni in atmosfera, l'azoto e il fosforo escreti saranno calcolati/stimati sul numero medio di capi accasati specificando la metodologia adottata ed allegando, alla relazione tecnica, il foglio di calcolo (esempio BAT-tool).
- **f.** Nel report annuale vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà conservare la documentazione e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere state smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

19. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI: BAT

a. Il gestore deve applicare correttamente tutte le BAT, compreso il Sistema di gestione ambientale, indicate nella ceck list presentata (prot. 31818 del 10/05/2023) e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1	Applicata: la ditta ha adottato un sistema di gestione ambientale volontario non certificato.
2	Applicata in coerenza e a completamento della BAT 1
3	Applicata: viene prodotto un mangime specifico per le diverse fasi produttive, scrofe in fase di lattazione, ir gestazione, suinetti per i diversi accrescimenti, magronaggio ed ingrasso per le diverse fasi di accrescimento.
4	Applicata: preparazione dei mangimi con fosfato monocalcico aggiunta enzimi fitasi, viene prodotto un mangime specifico per le diverse fasi produttive, scrofe in fase di lattazione, in gestazione, suinetti per iI diversi accrescimenti, magronaggio ed ingrasso per le diverse fasi di accrescimento.
5	Applicata: non viene tenuto un registro dei consumi in quanto viene utilizzata la bolletta del servizio idrico; non risultano rilevabili e stimabili i consumi per singolo reparto.
6	Applicata: per mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile e minimizzare le perdite la ditta provvede allo spostamento degli animali a mezzo di carretti aziendali; gli animali in uscita vengono spostati ai mezzi di trasporto a mezzo di ponte con intercettazione eventuali reflui all'interno della zona di allevamento; l'acqua meteorica non viene immagazzinata ma viene dispersa nei terreni agricoli adiacenti, in quanto non viene a contatto con superfici imbrattate da polveri e reflui
7	Non applicabile: non sono prodotte acque reflue
8	Applicata: riscaldamento del nido con lampade UV in sala parto; ventilazione forzata in sala parto e svezzamento nel periodo estivo; centraline di controllo termico in sala parto e svezzamento per la gestione della ventilazione forzata nel periodo estivi; isolamento soffitto per utti I fabbricati di allevamento; installazione lampade al LED in gestazione gabbia e progressiva sostituzione delle lampade in occasione della manutenzione ordinaria; ventilazione naturale in tutti I reparti fatta esclusione di sala parto e svezzamento nel periodo estivo
9	La BAT è applicabile ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e comprovato. Il piano di gestione del rumore fa parte del documento del sistema di gestione ambientale.
10	Applicata: impianto esistente, pertanto non è possibile adeguare le distanze dai recettori sensibili; chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime; apparecchiature utilizzate da personale esperto; assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana; funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime
11	Applicata: ad libitum per gli svezzamenti; mangime umido (broda) per scrofe in gestazione in gabbia

	singola e gestazione in branco, per magronaggio ed ingrasso; ventilazione naturale a bassa velocità in tutti i reparti, forzata a bassa velocità solo nel periodo estivo per sala parto e svezzamento
12	Applicata: Il Piano di gestione degli odori è parte integrante del sistema di gestione ambientale SGA di cui alla BAT 1.
13	Applicata: allontanamento dei liquami equiparabili in termini emissivi al sistema Vacuum System in relazione alla frequenza di allontanamento del refluo ed al volume residuale costantemente presente tale da ridurre le fermentazioni sotto fessurato, copertura delle vasche di stoccaggio tramite sistema galleggiante "cover-ball"; spargimento su cerali autunno vernini in copertura con barra provvista di maniche per la riduzione delle emissione; spargimento su seminativi con iniettori superficiali o profondi in funzione dello stato di tempera del terreno e del grado di chiusura del solco
14	Non applicabile: la ditta non produce letame dall'allevamento dei suini
15	Non applicabile: la ditta non produce letame dall'allevamento dei suini
16	Applicata: dismissione nell'utilizzo dei lagoni, pertanto riduzione superficie emissiva rispetto al passato, copertura delle vasche di stoccaggio tramite sistema galleggiante "cover-ball"; non viene miscelato il refluo;
17	Non applicabile: non risultano attivi lagoni per lo stoccagio del liquame
18	Applicata: utilizzo di contenitori di stoccaggio degli effluenti in cls resistente alle pressioni meccaniche, termiche, chimiche, a tenuta stagna; dimensionamento dei contenitori adeguato alla presenza media dei capi allevati; controllo visito dello stato dei contenitori almeno una volta all'anno
19	Non applicabile: la ditta non utilizza le tecniche di trattamento liquami indicate
20	Applicata: viene seguito codice di buona pratica agricola e normativa di riferimento per scelta dell'epoca, modalità, quantità di refluo in utilizzazione agronomica come riportato in Comunicazione+PUA+registro delle concimazioni
21	Applicata: botti provviste di iniettori che permettono iniezione profonda a solco chiuso o superficiale a solco chiuso a seconda delle condizioni di tempera del terreno per i terreni a seminativo
22	Non pertinente: la ditta non produce letame dall'allevamento dei suini
23	Applicata: la stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca, provenienti dall'intero processo utilizzando le diverse BAT, si effettua con l'utilizzo del sistema BAT- tool
24	Applicata: i dati della stima dell'azoto e fosforo escreti vanno riportati in PMC nelle tabelle Tab.1.4.1 – <i>Azoto totale escreto annuale associato alla BAT</i> e Tab.1.4.2 – <i>Fosforo totale escreto annuale associato alla BAT</i> . Il dato inserito viene elaborato mediante l'utilizzo del BAT-tool
25	Applicata: i dati della stima della produzione di ammoniaca dall'intero processo vanno riportati nel PMC nella tabella 1.5.1.1 – <i>Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall'allevamento</i> , utilizzando fattori di emissione. Il dato inserito viene elaborato mediante l'utilizzo del BAT-tool
26	Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria: si applica solo nel caso in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati. Il gestore riporterà eventuali azioni/misurazioni effettuate secondo il piano di gestione presentato nel SGA.
20	Va tenuto conto della sostanzialità e frequenza delle segnalazioni agli Uffici competenti, documentate e comprovabili attraverso sopralluogo all'impianto e in tal caso sarà valutata la prescrizione di monitorare le emissioni di odori utilizzando un'indagine di olfattometria dinamica
27	Applicata: i dati della stima del PM10 vanno riportati nel PMC alla tabella 1.5.2.1– <i>Stima emissioni Polveri provenienti dal ricovero zootecnico</i> . Metodo di stima: in base Univ Milano (Guarino M.)
28	Non pertinente perché la ditta non utilizza sistemi di trattamento dell'aria
29	Applicata: il monitoraggio dei parametri di processo è riportato nelle diverse tabelle del PMC
30	Applicata: i dati relativi alle stima delle emissioni di ammoniaca sono riportati nel PMC alla tabella 1.5.1.2 – Stima emissioni ammoniaca annuali provenienti dall'allevamento per capo anno
31-32	Non pertinente

b. La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo effettuate dal gestore e da parte degli enti competenti in occasione di attività di vigilanza.

20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SUCCESSIVI

- **a**. Tutta la documentazione aziendale (documenti di trasporto, formulari, registri, fatture, schede sicurezza prodotti, ecc) deve essere conservata presso la sede legale di Candiana, via Villa del Bosco, per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
- b. La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità preposte al controllo quali ad esempio: tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti), copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa quali ad esempio, i cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto.
- c. Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria anche documentale, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

21. PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI

- **a.** Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro ore successive i necessari interventi di ripristino.
- **b**. Devono essere inoltre registrati e comunicati formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Cona, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto degli artt. 29-decies comma 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.
- c. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore anche con sistemi di controllo a distanza.
- **d.** Le attrezzature necessarie per la gestione di primo intervento in caso di incidenti devono essere sempre disponibili, collocate in luogo definito da indicare con apposita cartellonistica e noto al personale che dovrà essere formato nella gestione delle emergenze.

22. BENESSERE ANIMALE E BIOSICUREZZA

- **a.** La ditta deve rispettare le normative e le disposizioni dettate dai Servizi veterinari, in particolare in materia di biosicurezza e benessere animale per tutte le categorie di suini allevate ed in ogni fase del ciclo, tali da garantire uno spazio adeguato allo stadio di sviluppo di ciascun animale e quindi del loro peso finale.
- **b**. Le variazioni del numero di capi, per le diverse categorie allevate, e la loro collocazione nei capannoni dovrà essere preventivamente concordata con i Servizi veterinari.
- c. L'installazione dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, ventilazione, raffrescamento.

23. FORMAZIONE DEL PERSONALE

- a. L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione, per esempio si dovrà porre attenzione alle buone prassi agricole e veterinarie, alla corretta gestione dei rifiuti, alla gestione delle emergenze.
- **b.** Deve essere conservata la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
- c. Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

24. PRESCRIZIONI GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

- a. Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Cona, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia almeno sessanta giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione.
- b. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

- c. Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento eventualmente presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.
- **d.** Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

25. MODIFICA DEGLI IMPIANTI E VARIAZIONI DI TITOLARITÀ

- **a**. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, Arpav e Comune di Cona, le modifiche progettuali dell'impianto, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, e qualora ritenga che le stesse siano sostanziali deve presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 29-ter del medesimo decreto.
- **b.** Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

26. ULTERIORI INDICAZIONI

- a. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
- **b**. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;
- c. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- **d.** Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- e. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- **f.** Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
- ai Servizi veterinari dell'ULSS 3;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Allegato 1: Scheda sintesi caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC prot. 31818 del 10/05/2023.

IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente